CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 11 Ottobre 2002

Deliberazione N. 48 del 11/10/2002 Prot. n. 37727

OGGETTO:

ATTO DI INDIRIZZO E PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI SERVIZI AGLI ANZIANI ED ALLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.

L'anno **duemiladue** e questo dì **undici** del mese di **Ottobre**, alle ore **16:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, previo invito del Presidente, con avviso prot. n. 36741/2002 in data 04 ottobre 2002, diramato a tutti i Consiglieri Comunali.

Si dà atto che è stato inviato in data 04 ottobre 2002 al sig. Prefetto l'avviso prescritto dalla legge di tale riunione e che l'elenco degli oggetti da trattarsi è stato pubblicato all'Albo Pretorio.

Assiste all'adunanza il Segretario Generale BORGATO SILVANO.

Richiamato l'appello fatto dal Segretario Generale in apertura di seduta, si dà atto che all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti n. **34** ed assenti n. **7** Consiglieri, come segue:

DE COL ERMANO	Р	MARRONE ANTONIO	Р
BALCON CELESTE	A g	MEROLA FRANCESCO	Р
BORTOLUZZI MICHELE	Α	MONGILLO GIORGIO	Р
BORTOT RENATO	Α	NICOLAI MARIO	Α
BRISTOT STEFANO	Р	PANZAN LUIGI	Р
CASE MARTA	Р	PELLEGRINI ANNALIA	Р
CASON DIEGO	Α	PINGITORE FRANCESCO	Р
DALL'O' ANDREA	Р	REOLON ALBANO	Р
DE COL FRANCO	Р	ROCCON LUIGI	Р
DE MOLINER ROBERTO	Р	ROCCON VANNI	Р
DE SALVADOR SILVANO	Р	SIMIELE ALBERTO	Р
DE TOFFOL DIEGO	Р	SPERANDIO GINO	Р
DELL'EVA RICCARDO	Р	TALANIA MAURIZIO	Р
DELLA LUCIA SPIRIDIONE	Р	TOLOTTI DANIELE	Р
FABBRI ANTONELLA	Р	TOSCANO ALESSANDRO	Р
FONTANA GIOVANNI	Р	VIEL DIEGO	Р
GABRIELI GIACOMO	Р	ZAMPIERI GIORGIO	Р
GAMBA PAOLO	Α	ZAMPIERI TONINO	Р
GARIBALDI MARCO	A g	ZOLEO MARIA CRISTINA	Р
GASPERIN FABIO	Р		
LEONARDI MARIO	Р		
MARAGA UBALDO	Р		
	(P = presente	A = assente)	

La Sig.ra MARIA CRISTINA ZOLEO, nella sua qualità di PRESIDENTE, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta; dà atto che i Consiglieri individuati con "g" nel prospetto surriportato, sono assenti giustificati, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: FRANCO DE COL e DANIELE TOLOTTI.

<u>Il Presidente Maria Cristina Zoleo</u>, dà per letta la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, il cui testo è stato depositato presso la Segreteria Generale, in attuazione del Regolamento del Consiglio Comunale e le cui premesse sono le seguenti:

"Con deliberazione n. 103 del 6 novembre 2000 il Consiglio Comunale di Belluno approvava il provvedimento con il quale si costituiva l'Istituzione servizi agli Anziani, allo scopo di assicurare la gestione coordinata di tutti i servizi, quello principale dato dalla Casa di riposo "M.G. Lante" con l'annessa Villa di soggiorno "Bizio Gradenigo", ma anche il centro diurno, gli alloggi assistiti, l'assistenza domiciliare.

La scelta dell'Istituzione come forma di gestione dei servizi agli anziani poggiava sul presupposto che l'approvazione della legge di riforma dei servizi pubblici locali fosse imminente e che l'Istituzione, a breve, avrebbe acquisito personalità giuridica.

I limiti che la forma scelta presentava erano conosciuti. In particolare l'assenza di personalità giuridica avrebbe avuto certamente riflessi sull'autonomia dell'Istituzione, che però conservava il vantaggio dell'autonomia gestionale. Tale considerazione venne ritenuta sufficiente ad avviare l'operazione di distacco dalla struttura comunale, la quale, in attesa dell'evoluzione del quadro normativo, avrebbe comunque supportato i primi passi dell'Istituzione.

La riforma dei servizi pubblici, come è noto, ha preso un'altra strada: all'Istituzione è rimasta intatta la fisionomia di organismo strumentale, per cui, a completamento del processo già iniziato, si rende ora necessario identificare – data la delicatezza e la complessità della situazione – una forma gestionale che consenta piena autonomia.

Nei quasi due anni di vita dell'Istituzione I.S.S.A.A., sono emerse difficoltà anche organizzative che inducono a riflessioni in ordine al modello di gestione più appropriato. La sostanziale dipendenza – organizzativa e funzionale – dell'I.S.S.A.A. dall'Ente locale, confermata attraverso la prassi aziendale, è sottolineata anche in dottrina: cfr. L. TRENTINI, *Natura e funzioni delle "Istituzioni", problematiche gestionali connesse alla loro costituzione*, in Nuova Rassegna 1992, n. 17, p. 1806 e ss; U. BRUNI, *Le istituzioni quali nuovi strumenti di gestione dei servizi pubblici locali*, in Nuova Rassegna 1993, n. 5 – 6, p. 505 e ss.; G. ROLLE, *Diritto Regionale e degli Enti locali*, Giuffrè Editore, p. 338 e ss.; M. CAMMELLI, *Ente Pubblico ed Enti Pubblici*, G. Giappichelli Editore, p. 344 e ss.; C. PAOLINI - A. SERIJER, *Manuale degli Enti locali*, Edizione delle autonomie locali 1996, p. 586 e ss.; M. BERTOLISSI, *L'ordinamento degli enti locali*, il Mulino edizioni 2002, p. 497 e ss.

Il progetto di costituzione dell'Istituzione non ha dato gli esiti previsti, i risultati economici del primo anno di gestione non hanno evidenziato i miglioramenti attesi e questo stesso Consiglio, nel prenderne atto, ha implementato le risorse destinate all'I.S.S.A.A..

In linea quindi con il programma della Giunta, così come delineato nei documenti di bilancio e del piano esecutivo di gestione, si è posto mano all'identificazione della nuova forma di gestione, la cui individuazione poggia sul superamento dei problemi che hanno rivelato i limiti della forma Istituzione e cioè:

- la mancanza di personalità giuridica;
- la non perfetta autonomia gestionale;
- la dipendenza dal Comune (soprattutto in tema di spesa per il personale ex L. 449/97);
- l'assorbimento nella sfera della Tesoreria Unica della gestione finanziaria della struttura
- la considerazione che l'area anziani rappresenta oggi uno dei nodi problematici più urgenti in ragione sia degli indici di invecchiamento della popolazione sia della qualità e dell'ampiezza dei servizi necessari a dare risposta e continuità assistenziale a tale bisogno emergente, confermato anche dai dati provvisori del Censimento generale della popolazione del 2001 e dagli studi preparatori del Piano dei servizi alla persona in corso di elaborazione con l'attiva partecipazione del Comune di Belluno da parte della Conferenza dei Sindaci dell'U.L.S.S. 1.

La strada individuata per il raggiungimento dell'obiettivo ha visto come presupposto la considerazione che un servizio di tale portata ed espansione deve essere pensato almeno in termini di Distretto sociosanitario.

In data 23 giugno 2001 i Sindaci del Distretto socio-sanitario n. 3 di Belluno hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto a favorire la messa in rete, tra i Comuni e in prospettiva anche con le strutture sanitarie dell'U.L.S.S., delle Case di riposo appartenenti al territorio distrettuale, obiettivo che comporta la messa a disposizione delle più opportune risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali.

In aderenza con quest'impegno, il Comune di Belluno ha ritenuto di ricercare fin da subito una "partnership" con l'U.L.S.S. 1 nell'auspicabile prospettiva di trovare l'intesa con gli altri Comuni, l'interesse dei quali, con riferimento ai servizi alla persona, è acquisire, mediante una forma di gestione appropriata, il necessario apporto del Servizio Sanitario, non risultando idonei né efficaci lo strumento della delega all'U.L.S.S. da parte del Comune, né quello della semplice convenzione

Comune-U.L.S.S. Fondamentale, infatti , è la stretta collaborazione tra Comune e Distretto socio-sanitario, a cui spetta il mandato di rispondere in modo unitario e globale ai bisogni della popolazione residente nel territorio di competenza. Tramite il medico di medicina generale e attivando l'Unità operativa distrettuale (UOD), il Distretto può, in particolare, assicurare la continuità della presa in carico della persona che esprime un bisogno di salute garantendo un percorso personalizzato e appropriato di accesso ai servizi. In altri termini il Distretto è la chiave di volta del processo di sviluppo della continuità assistenziale. L'U.L.S.S. deve, poi, garantire al Comune - a parte le quote di rilievo sanitario - anche il riconoscimento di costi aggiuntivi in relazione ai livelli di assistenza erogati dalla Casa di Riposo (ridotta e media intensità). Tutto ciò formerà oggetto della Convenzione quadro che disciplinerà i reciproci rapporti.

Con il supporto della Conferenza dei Sindaci, data la condivisa necessità di pensare altri modi di gestione dei servizi agli anziani, è stata avviata una consulenza che ha dimostrato come la forma più congeniale alle attese e più vicina alla necessità di garantire autonomia e rapidità decisionale, sia la Società per azioni. Questo Consiglio è chiamato a delinearne il profilo; quello immediatamente successivo ad approvare la convenzione-quadro, lo statuto e gli indirizzi per gli organi societari", meglio illustrata dall'assessore Busatta, a cui il Presidente Maria Cristina Zoleo concede la parola, come a seguito della trascrizione della registrazione, viene riportato nel verbale agli atti.

Terminata la relazione dell'assessore, Il Presidente Maria Cristina Zoleo apre la discussione.

Intervengono i consiglieri Giovanni Fontana, la cui mozione sull'argomento presentata nel corso del Consiglio, anche a nome di altri consiglieri di minoranza, viene trasformata in Ordine del Giorno, Maurizio Talania, Riccardo Dell'Eva, Antonella Fabbri, Annalia Pellegrini, Andrea Dall'O', Alessandro Toscano, Antonio Marrone, Spiridione della Lucia, Alberto Simiele e Michele Bortoluzzi, come a seguito della trascrizione della registrazione viene riportato nel verbale agli atti.

Interviene inoltre il consigliere Gino Sperandio, il quale presenta un Emendamento come da allegato B) al presente provvedimento.

<u>Il Presidente Maria Cristina Zoleo</u>, concede la parola all'assessore Busatta per la replica, come a seguito della trascrizione della registrazione viene riportato nel verbale agli atti.

Sono nel frattempo entrati in aula i consiglieri Mario Nicolai, Renato Bortot e Michele Bortoluzzi, nel mentre sono usciti Mario Leonardi e Giorgio Zampieri, quindi il numero dei presenti è di 35.

Il Presidente Maria Criistina Zoleo, constatato che nessun altro consigliere chiede di intervenire, chiude la discussione e pone in votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico, l'Ordine del Giorno presentato dal consigliere Giovanni Fontana, allegato A), al presente provvedimento.

La votazione dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 35
- astenuti n. 2 (Gabrieli e Bortoluzzi)
- consiglieri votanti n. 33

di cui:

- voti a favore n. 10
- voti contrari n. 23 (Simiele, Dell'Eva, Della Lucia, Mongillo, Bortot, Talania, De Moliner, De Salvador, De Col, Gasperin, Fabbri, Luigi Roccon, Reolon, Bristot, Viel, Merola, Sperandio, Vanni Roccon, Pellegrini, De Toffol, Case, il Sindaco Ermano De Col e il Presidente Maria Cristina Zoleo).

Quindi l'Ordine del Giorno presentato dal consigliere Giovanni Fontana, è stato respinto a maggioranza dei 33 consiglieri votanti su 35 consiglieri presenti di cui 2 astenuti non computabili ai sensi dell'art. 51, 2° comma, del Regolamento del C onsiglio Comunale, nel numero dei votanti.

<u>Il Presidente Maria Cristina Zoleo</u>, pone ora in votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico, l'Emendamento presentato dal consigliere Gino Sperandio, allegato B), al presente provvedimento.

I consiglieri Antonio Marrone, Giovanni Fontana, Mario Nicolai, Andrea Dall'O', Luigi Panzan, Francesco Pingitore, Daniele Tolotti, Ubaldo Maraga, Alessandro Toscano e Tonino Zampieri, dichiarano di non partecipare alla votazione.

La votazione dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 35
- astenuti n. 2 (Gabrieli e Bortoluzzi)
- consiglieri votanti n. 23

di cui:

- voti a favore n. 23.

Quindi l'Emendamento presentato dal consigliere Gino Sperandio, è stato approvato all'unanimità dei 23 consiglieri votanti su 35 consiglieri presenti di cui 2 astenuti e 10 non partecipanti al voto, non computabili ai sensi dell'art. 51, 2° comma, del Regolamento del Consiglio Comunale, nel numero dei votanti.

<u>Il Presidente Maria Cristina Zoleo</u>, pone in votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico, l'approvazione del presente provvedimento.

I consiglieri Antonio Marrone, Giovanni Fontana, Mario Nicolai, Andrea Dall'O', Luigi Panzan, Francesco Pingitore, Daniele Tolotti, Ubaldo Maraga, Alessandro Toscano e Tonino Zampieri, dichiarano di non partecipare né alla votazione del presente provvedimento né alla votazione per la dichiarazione di immediata eseguibilità.

La votazione dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 35
- consiglieri votanti n. 25

di cui:

- voti a favore n. 25.

Quindi il presente provvedimento è stato approvato all'unanimità dei 25 consiglieri votanti su 35 consiglieri presenti, di cui 10 non partecipanti al voto, non computabili ai sensi dell'art. 51, 2° co mma, del Regolamento del Consiglio Comunale, nel numero dei votanti.

<u>Il Presidente Maria Cristina Zoleo</u>, pone in votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico, la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento.

La votazione dà il seguente risultato:

- consiglieri presenti n. 35
- consiglieri votanti n. 25

di cui:

- voti a favore n. 25.

Quindi la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente provvedimento è stata approvata all'unanimità dei 25 consiglieri votanti su 35 consiglieri presenti, di cui 10 non partecipanti al voto, non computabili ai sensi dell'art. 51, 2° comma, del Re golamento del Consiglio Comunale, nel numero dei votanti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, 2 comma, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2002, n. 267; Premesso che:

48/5

- con delibera consiliare n. 103 in data 06.11.2000 è stata costituita l'Istituzione Servizi agli Anziani (in sigla anche I.S.S.A.A.);
- tale organismo si è rilevato inadeguato in quanto privo di personalità giuridica e pertanto "dipendente" dall'Ente Comune nei principali aspetti gestionali, finanziari, organizzativi;

Sottolineato che:

- il Comune è titolare della generalità delle funzioni e dei compiti relativi alla programmazione, organizzazione ed erogazione dei servizi sociali ed in particolare di quelli relativi alle materie indicate alle lettere a), b), c), d), e), f) e g), comma primo dell'art. 132 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 nonché di quelle previste dall'art. 6 della L. 328/2000 e delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies comma 2 lett. b del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;
- Comuni e U.L.S.S., a norma del citato art. 3-septies del D.Lgs. 502/1992, sono tenuti a garantire l'integrazione socio-sanitaria e la gestione unitaria dei servizi;
- Comuni e U.L.S.S. possono, a tal fine, promuovere ed attuare, ai sensi della legislazione vigente, sotto il profilo istituzionale, giuridico, organizzativo e gestionale, diverse modalità di cooperazione e di collaborazione associata;
- l'atto di indirizzo e coordinamento per l'integrazione socio-sanitaria di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 ha definito la ripartizione dei costi in capo ai Comuni e alle Aziende Socio-sanitarie relativi ai servizi socio-sanitari e ad alta integrazione socio-sanitaria ricompresi nei livelli essenziali di assistenza (LEA);
- Comuni ed U.L.S.S. devono perseguire l'affermazione del diritto alla salute ed al benessere
 delle persone, in un quadro di pieno rispetto e di tutela della dignità delle stesse, mantenendo nel
 contempo la capacità di soddisfare i bisogni compatibilmente con le risorse a disposizione
 (economicità), garantendo adeguati livelli di coerenza e di qualità tra i servizi erogati e bisogni da
 soddisfare (efficacia), nonché con ragionevole rapporto tra risorse impiegate e servizi prodotti
 (efficienza);

Ricordato che:

- le attività oggetto di reciproco interesse da parte del Comune e dell'U.L.S.S. 1 sono qualificabili come servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale;
- il rapporto associativo tra l'Ente locale e l'Azienda U.L.S.S. (entrambi soggetti dotati di personalità giuridica pubblica), nell'ambito dei servizi pubblici privi di rilevanza industriale, può avvenire solo attraverso il modulo gestorio della "società di capitali", risultando gli altri modelli previsti dall'art. 113 bis T.U. EE.LL. di fatto e di diritto confliggenti, essendo riservati ai Comuni;
- alla luce della capacità di autorganizzazione da essi posseduta, i modelli gestori validi per entrambi possono essere o la S.p.A. o la S.r.L.;

Osservato che:

- in attuazione del sopra richiamato percorso di superamento dell'Istituzione, la Giunta Comunale nella seduta dell'11.7.2002 ha convenuto di avviare le procedure atte a proporre all'approvazione del Consiglio Comunale la costituzione di una Società per azioni con l'U.L.S.S. 1 di Belluno, alla quale S.p.A. conferire, previa perizia, l'I.S.S.A.A.;
- l'analisi dei punti di debolezza della forma Istituzione nell'arco del biennio 2001-2002 fa emergere l'opportunità di ricercare dimensioni, strumenti tecnici, "know how" e qualità di risorse umane coerenti con il disegno di garantire livelli di assistenza che soddisfino i criteri di appropriatezza, equità ed accessibilità in un contesto che, da un lato, annovera un bisogno assistenziale in continua espansione e dall'altro lato espone vincoli di carattere finanziario crescenti;
- le potenziali sinergie derivanti da una più stretta collaborazione con l'U.L.S.S. dispiegano i loro effetti in termini di:
 - mantenimento, consolidamento ed espansione, nel tempo, di servizi strategici che richiedono un'effettiva ed operativa integrazione socio-sanitaria ed un alto livello di adattabilità e di flessibilità nella risposta a nuovi bisogni delle persone e delle famiglie;
 - miglioramento generale della qualità e della continuità dell'assistenza grazie all'apporto tecnico-professionale dell'Azienda U.L.S.S. nella gestione dei servizi socio-assistenziali;
 - realizzazione di economie di scala, ottimizzazione dei costi e ricavi, acquisizione e gestione centralizzata di beni e servizi;
 - svolgimento delle funzioni istituzionali in condizioni di economicità, efficacia, efficienza ed appropriatezza;
 - sviluppo del controllo di gestione con connessa maggior efficienza della pianificazione strategica:
 - ottimizzazione dei programmi di formazione continua degli operatori e dell'utilizzo sinergico delle risorse professionali;

48/6

Considerato che:

- il Comune di Belluno intende confermare il suo interesse strategico a stringere alleanza con l'U.L.S.S. 1 e con gli altri Comuni del Distretto n. 3 nel settore socio-sanitario;
- la "società di capitali", previa convenzione, può gestire servizi per conto dei Comuni sprovvisti di proprio ente strumentale.

Atteso che:

• è interesse dell'Azienda U.L.S.S. 1 sperimentare, d'intesa con gli Enti locali, nuove modalità di cooperazione operativa ai fini di elevare i processi di integrazione, la qualità, l'efficacia e l'efficienza gestionale dei servizi extraospedalieri, residenziali, semiresidenziali e domiciliari, rivolti ad anziani non autosufficienti e a persone con disabilità grave.

Preso atto che:

- Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 1 in data 19.8.2002 ha deliberato di avviare le procedure di costituzione di una Società per azioni con il Comune di Belluno aperta anche agli altri Comuni avente per oggetto sociale la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari e sociosanitari extra-ospedalieri nonché di altri servizi conferiti da Comuni ed Enti Pubblici;
- il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. 1, con la suddetta delibera, ha fissato la quota di partecipazione al capitale sociale, da parte della stessa, per un importo non superiore ad Euro 50.000.00:

Visti

- l'art. 113-bis del T.U. EE.LL. 267/2000
- l'art. 34 e 35 del Regolamento dell'I.S.S.A.A.
- l'art. 54, c. 2, sez. II, titolo III dello Statuto del Comune di Belluno;
- che rientra nei fini istituzionali di questo Ente locale già attivo nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario provvedere a quanto in esame;
- che per perseguire economie di scala, di scopo e di varietà si rende senz'altro necessario sviluppare strategie di alleanza;
- che dette strategie di alleanza dovranno altresì risultare finalizzate all'ottimizzazione (prima) ed all'accrescimento (poi) del "know how" posseduto, sia sotto il profilo istituzionale che sotto il profilo della conduzione del modello gestorio prescelto;

Considerato

- che per gli Enti locali tali ipotesi di alleanza risultano perseguibili ai sensi della parte I (Ordinamento istituzionale), titolo I (Disposizioni generali), capo V (Forme associative), art. 30 (Convenzioni) e titolo III (Organi), capo I (Organi di governo del comune e della provincia), art. 42 (Attribuzione dei consigli) del T.U. EE.LL.;
- che quanto esposto nella linea precedente della presente parte narrativa, dovrà poi risultare coerente con i paradigmi generali dell'art. 97 Costituzione e artt. 1 e 3, L. 241/1990;
- che per gli accordi che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro sussiste l'esplicito riferimento agli artt. 3; 11, cc. 2, 3, 5; 15 della citata L. 241/1990, così come ulteriormente chiarito dal Ministero dell'Interno con circolare del 7/6/1990;

Preso atto

- che rientra negli obblighi di questo Comune perseguire il massimo dell'economicità, efficacia ed efficienza;
- che la «Relazione tecnica economica» da approntare dovrà confermare quanto sopra esposto in linea anche con il dettato del D. Lgs. 286/1999 di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della L. 59/1997;

Noto che

- i servizi in esame saranno qualificati, ai sensi dell'art. 112, c. 1, D. Lgs. 267/2000, come servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale;
- i servizi sopracitati interesseranno (salvo ogni ulteriore affinamento) le attività relative ai servizi residenziali, a ciclo diurno e domiciliari dell'area anziani e disabili gestiti dal Comune o dagli altri soci nonché le attività complementari e connesse:
- sotto il profilo giurisprudenziale, in relazione alla definizione di servizio pubblico locale, il Consiglio di Stato, sez. V, 3/4/1990, n. 319, ha precisato che «La nozione di servizio pubblico indica un servizio rispondente ad esigenze di utilità generale o ad essa destinato in quanto preordinato a soddisfare interessi collettivi, non riservato per forza ad origine all'amministrazione e gestibile anche da privati [...]. In conclusione deve ritenersi che per qualificare pubblico un servizio sia sufficiente l'elemento teleologico della sua capacità di rispondere ad una utilità generale e collettiva [...]»;

 sotto il profilo fattuale il servizio in esame è quindi caratterizzato da una utilità sociale, da una domanda diffusa, da una offerta indifferenziata, a tariffa applicata all'utenza di riferimento:

Atteso che

- tra i possibili modelli gestori sussistono quelli previsti dall'art. 113-bis, D. Lgs. 267/2000, così come introdotto dall'1/1/2002 dal c. 15, art. 35, L. 448/2001;
- tra i modelli associativi retti in forma di azienda speciale consortile ed in società di capitali, tra questi ultimi l'ordinamento vigente ha previsto le S.r.L. (ex art. 2472 e ss., C.C.) le S.p.A. (ex art. 2325 e ss., C.C.) e le S.a.p.A.. (ex art. 2462 e ss., C.C.);
- le S.r.L. rispondono a dimensioni economiche di ricavo normalmente inferiori a 2,5 milioni di Euro, mentre le S.a.p.A.. mal si conciliano con la fattispecie in esame per le diverse responsabilità tra i soci accomandatari ed accomandanti (tanto è che non sussistono precedenti nei servizi pubblici locali anche di rilevanza industriale);
- che la proposta della società di capitali in esame, è quindi quella retta in forma di S.p.A., in quanto essa realizza (ed anzi esalta) le finalità associative degli enti locali di riferimento, nell'ambito di un assetto partecipativo molto più ampio di quello consentito dalla S.r.L. ed in particolare lungo la direttrice del rapporto enti pubblici locali/altri enti pubblici;
- che gli enti locali, nelle S.p.A., possono cogliere i benefici contenuti nel libro V, titolo V, capo V, sezione XII, artt. 2458, 2459 e 2460 C.C. sulle società di capitali con partecipazioni dello Stato o di enti pubblici;
- che tra gli oramai secolari motivi di ricorso alla S.p.A. rispetto alla S.r.L., si ricordano (ancora) le tradizionali ragioni di flessibilità ed elasticità in ordine all'accesso/recesso dei soci e all'adeguamento dell'oggetto sociale, la maggiore facilità di accesso al credito e di raccolta del capitale, la possibilità di collaborare con altri soggetti di diritto pubblico e (se del caso) di diritto privato. Infatti, l'interesse che motiva il ricorso alla formula azionaria non riguarda solo il profilo operativo e funzionale, ma anche quello organizzativo e strutturale: infatti la S.p.A. consente di dare base organizzativa al perseguimento di un interesse comune a vari soggetti, offrendo possibilità di collaborazioni altrimenti precluse;
- anche l'ampio ricorso (al già citato) art. 2458 C.C. e ss. sulle società di capitali rette in forma di S.p.A. con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, derogatori in senso pubblicistico rispetto alla disciplina del Codice civile, rappresenta un favor per l'Ente pubblico locale partecipante. Infatti, la rottura della proporzionalità tra apporto di capitale e rappresentanza in Consiglio di amministrazione e la sottrazione della nomina/revoca al dibattito assembleare, trova evidentemente la sua ratio in tali figure associazionistiche le quali diventano così lo strumento per elezione per adeguare l'assetto societario alle (ricordate) formule collaborative che originariamente o successivamente si vogliono realizzare: con ciò consentendo alle società ad azionariato locale di «fruire di una tipica posizione di diritto singolare» (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 22/11/1997, n. 374);
- che, alla luce delle succitate considerazioni de facto e de iure, non si ravvisano i presupposti sia economici che strategici verso gli altri modelli gestori previsti dall'art. 113-bis, D. Lgs. 267/2000; Ravvisato
- l'opportunità di costituire detta S.p.A. con l'U.L.S.S. n. 1 di Belluno, esperite quest'ultima le procedure consultive con gli organi istituzionali competenti interni e regionali;
- che, per i partners dotati di personalità giuridica pubblica, non si rendono necessarie le procedure concorsuali pubblicistiche, così come confermato (in via generale) dall'art. 116, c. 1, 2° capoverso, D. Lgs. 267/2000 dopo le modifiche apportate dall'art. 35, c. 12, lett. «e», L. 448/2001;
- che tali opportunità sono sostanzialmente da individuarsi nella presenza sul territorio dell'U.L.S.S.
 n. 1 citata e quindi nelle sinergie che con essa è possibile sviluppare (anche assieme ad altri Comuni), nonché negli scambi (con conseguenti effetti moltiplicativi) delle rispettive competenze istituzionali e professionali, a favore della comunità di riferimento;

Dato atto

- che quanto sopra troverà conforto nella convenzione-quadro tra questo Comune e la U.L.S.S. n. 1 di Belluno, nel piano poliennale strategico e nel bilancio di previsione; nell'atto costitutivo; nello statuto sociale; nel contratto di servizio-quadro ex art. 113-bis, c. 5, D. Lgs. 267/2000 e nella carta dei servizi ex D.P.C.M. 27/1/1994 (opportunamente integrata con le specificità del settore in esame);
- che i citati strumenti programmatici, atti e documenti saranno poi approvati dagli organi istituzionali competenti dei soci fondatori e della S.p.A. stessa;

48/8

• che quanto sopra troverà poi attuazione per il tramite degli organi volitivi, esecutivi e di controllo eletti dagli azionisti:

Udita la relazione dell'Assessore e gli interventi dei consiglieri, come riportato nel verbale agli atti:

Visti:

- l'art. 113-bis del T.U. EE.LL. 267/2000
- l'art. 34 e 35 del Regolamento dell'I.S.S.A.A.
- l'art. 54, c. 2, sez. II, titolo III dello Statuto del Comune di Belluno

Dato atto che il presente provvedimento è stato sottoposto all'attenzione delle Commissioni consiliari 1^ e 3^ nella riunione congiunta del 30.09.2002, senza pervenire a votazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del succitato Decreto Legislativo, come da modulo allegato;

Visti gli esiti delle votazioni palesi, rese mediane dispositivo di voto elettronico e come sopra riportati,

DELIBERA

- 1) ai sensi dell'art. 34 del Regolamento "Istituzione per la gestione di servizi socio assistenziali" di revocare l'affidamento dei servizi con effetto 01.01.2003 all'Istituzione Servizi Socio Assistenziali agli Anziani (I.S.S.A.A.);
- 2) di indicare nella società di capitali di cui all'art. 113 bis del T.U.EE.LL. 267/2000 la forma della gestione dei servizi residenziali e territoriali più appropriata dal punto di vista dell'economicità e dell'efficienza gestionale come specificato in premessa;
- 3) ai sensi del 3[^] comma dell'art. 34 del Regolamento, la gestione dei servizi, prima dell'effettivo inizio dell'esercizio nella forma della società di capitali rimane affidata al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione e così in parziale deroga a quanto previsto dal regolamento stesso possono essere prorogati tutti gli organi dell'Istituzione;
- 4) di dare atto che copia della presente deliberazione di revoca sarà comunicata al Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione;
- 5) di dare mandato alla Giunta comunale di porre in essere tutte le attività istruttorie previste dalla legge e dai regolamenti in materia, compresa quella di indirizzo politico amministrativo nei confronti dei soggetti preposti alla predisposizione degli atti di gestione, per il conferimento dei beni e dei cespiti dell'I.S.S.A.A. alla costituenda S.p.A.;
- 6) di autorizzare la Giunta comunale a sottoporre all'esame del Consiglio comunale la delibera di costituzione di una società per azioni con la partecipazione al capitale sociale dell'U.L.S.S. n. 1 e possibilmente di altri Comuni;
- 7) di confermare l'interesse strategico del Comune di Belluno a stringere alleanza con gli altri Comuni, innanzi tutto, del Distretto socio sanitario n. 3, così recependo l'indicazione della Regione Veneto a voler promuovere, nella gestione dei servizi sociali, forme di cooperazione e di collaborazione fra le Amministrazioni locali nonché processi di integrazione dei servizi sociali e socio assistenziali per favorire la continuità assistenziale;
- 8) di individuare fin d'ora, quale atto di mero indirizzo, per la S.p.A. da costituire il seguente profilo:

oggetto sociale:

- «La Società è attiva nei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale ed attività complementari ed opere connesse e più precisamente:
- 1) organizza e gestisce strutture residenziali e semiresidenziali dedicate all'erogazione di servizi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari extraospedalieri;

- 2) organizza e gestisce servizi a carattere residenziale, semiresidenziale o strutture protette che si propongono il miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, ivi compresa l'assistenza post-ospedaliera o nutrizionale, sia direttamente sia, ai sensi di legge, indirettamente o per conto di Enti pubblici, nei confronti di persone anziane, svantaggiate e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche e sensoriali che determinano stati di bisogno, di aiuto e di emarginazione;
- 3) organizza e gestisce, direttamente o, ai sensi di legge, indirettamente, servizi a carattere domiciliare, anche in strutture o centri residenziali e semiresidenziali, a favore di persone anziane, svantaggiate e di chiunque si trovi in condizioni fisiche, psichiche e sensoriali che determinano stati di bisogno, di aiuto e di emarginazione:
- 4) esercita, nell'ambito dei servizi socio-sanitari ed assistenziali, attività idonee a rimuovere gli ostacoli che inibiscono lo sviluppo delle potenzialità e delle risorse della personalità umana attraverso interventi interdisciplinari basati sulle scienze mediche e psicologiche;
- 5) organizza e gestisce, come attività complementare a quelle principali, corsi, lezioni, dibattiti e conferenze per favorire la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale;
- 6) organizza e gestisce, come attività complementare a quelle principali, attività di formazione teorica, tecnica ed operativa per gli operatori delle organizzazioni del volontariato e del terzo settore;
- 7) organizza e gestisce, come attività complementare, direttamente o, ai sensi di legge, indirettamente, servizi di coordinamento delle attività svolte dalle associazioni del volontariato operanti nei settori sanitario, socio-assistenziale e sociale;
- 8) promuove e intraprende, come attività complementare, iniziative di carattere assistenziale, formativo e di mobilità nei confronti di soggetti svantaggiati e bisognosi.
- Inoltre la Società è attiva nel così detto ciclo socio-sanitario verso l'alto (v. farmacie, centri termali, asili nido, assistenza domiciliare post-ospedaliera e ammalati terminali, ecc.) e verso il basso (v. servizio cimiteriale, trasporto funebre, onoranze funebri, illuminazione elettrica votiva, cremazione salme, ecc.).
- La Società, per uniformare le proprie attività ai principi di economicità, efficienza ed efficacia, può altresì, ai sensi di legge, affidare a terzi singole fasi dell'attività, dei servizi pubblici locali ad essa affidati.

Ai sensi di legge, la Società può sviluppare gestioni per conto di servizi pubblici locali, previa convenzione facoltativa tra gli Enti locali interessati.

Alla Società possono essere affidati altri servizi pubblici locali a completamento della filiera sociosanitaria o altri servizi pubblici locali in linea con le leggi vigenti.

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, sussistendo le condizioni di economicità, efficacia ed efficienza, la Società può aderire a società di capitali»;

capitale sociale:

«[...] [minimo] euro 250.000,00 suddivise in azioni ordinarie. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e crediti»;

poteri del Consiglio di amministrazione:

«Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge è espressamente riservato all'Assemblea.

Oltre a	lle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate all'esclusiva competenza del
Consig	lio di amministrazione:
_	l'attuazione degli indirizzi generali di gestione in linea con gli indirizzi dell'assemblea;
	le strategie di sviluppo dei servizi residenziali e sul territorio;
_	la nomina, l'inquadramento normativo e la determinazione del trattamento economico del
Direttor	re generale e dei dirigenti;
	l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni e della Carta dei servizi;
	l'istituzione e la costituzione di commissioni e comitati con funzioni consultive;
_	l'approvazione del contratto di servizio.
Peraltro	o la conclusione dei seguenti atti spetta all'Assemblea:
	acquisto, vendita, permuta e costruzione di immobili;
	assunzione e cessione di partecipazioni;
	assunzione e gestione di servizi pubblici locali e/o annesse strutture in forza di convenzione o

appalto o gara»;

Comitato Etico e di rappresentanza degli utenti:

«Allo scopo di perseguire i massimi livelli di eticità nel compimento della missione aziendale secondo parametri di eccellenza tecnica e qualitativa, al servizio del territorio, dei cittadini e degli utenti, l'Assemblea dei soci potrà istituire un Comitato Etico, di cui determinerà compiti, modalità di funzionamento, nonché composizione e durata. Gli appartenenti a tale Comitato sono scelti tra persone diverse da quelle del Consiglio di amministrazione della società e dei rispettivi dipendenti e riportano all'Assemblea dei soci»;

- 9) di conferire alla S.p.A., previa perizia ex art. 2343, C.C., il patrimonio netto dell'Istituzione servizi agli Anziani (in sigla I.S.S.A.A.), noto che se detto conferimento avverrà in sede di costituzione contribuirà all'iniziale calcolo della partecipazione del Comune di Belluno, se viceversa detto conferimento avverrà successivamente, esso andrà ad aumentare la partecipazione al capitale del Comune di Belluno, potendo esercitare l'U.L.S.S. n. 1 di Belluno il diritto di opzione;
- 10) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4[^] comma del D.Lgs. n. 267/2000.

mg/nr

MARIA CRISTINA ZOLEOSILVANO BORGATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo pretorio dal **18/10/2002**, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, in data **29/10/2002**.

ΙL	SEGRI	ETARIO	GENERA	۹LE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dal **18/10/2002** per 15 giorni consecutivi, fino al **02/11/2002**.

Belluno, **04/11/2002**

IL SEGRETARIO GENERALE